

Udienza pubblica del 28 giugno del 2007
Registro Gen. N 17538/07
Sentenza 1838

35234/07

34



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Ciro Petti	presidente
Dott. Mario Gentile	consigliere
Dott. Margherita Marmo	consigliere
Dott. Giulio Sarno	consigliere
Dott. Santi Gazzara	consigliere

**ha pronunciato la seguente
SENTENZA**

Sul ricorso proposto dal difensore di Lepori Giuseppe,
nato a Perugas (SS) il 27 aprile del 1954, avverso la sentenza del
tribunale di Chiavari del 27 settembre del 2006 ;

udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro
Petti;

sentito il sostituto procuratore generale dott. Vito
Monetti , il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;
udito il difensore avv Pasquale Tonani, il quale ha
concluso per l'accoglimento del ricorso ;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva
quanto segue

IN FATTO

Con sentenza del 27 settembre del 2006, il tribunale di
Chiavari condannava Lepori Giuseppe alla pena complessiva di
€ 8 150,00 di ammenda , quale responsabile dei seguenti reati:

A) del reato di cui all'art. 5 lett. B) legge n 283/62
perché, nella sua qualità di legale rappresentante dell'attività di
ristorazione denominata "Fondaco del Vecchio Glicine", deteneva

all'interno di frigoriferi, siti in un vetusto ambiente esterno ai locali del ristorante totalmente privo di requisiti igienici - sanitari, per la successiva somministrazione, alimenti di varia natura, ittici, carnei (sia cotti che crudi), in promiscuità, senza alcun tipo di protezione. In Chiavari accertato fino al 21.10.2002.

B) del reato di cui all'art. 650 c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante dell'attività di ristorazione denominata "Fondaco del Vecchio Glicine", non osservava le prescrizioni imposte dalla ordinanza sindacale nr. 80 del 14.5.2001 di sospendere l'attività del forno a legna privo di autorizzazione sanitaria e della ordinanza sindacale n. 172 dell'1.10.2001 di chiusura di due locali esterni alla cucina utilizzati quali deposito scorte alimentari. In Chiavari in data successiva e prossima al maggio 2001 e all'ottobre 2001.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il 21 ottobre del 2002, i carabinieri del NAS, effettuato, su segnalazione della stazione dei carabinieri di Chiavari, un sopralluogo presso la trattoria gestita dall'imputato, constatarono che, accanto alla sala ristorazione, la quale si presentava in pessime condizioni igienico-sanitarie, v'era una cella frigorifera nella quale erano conservati diversi generi alimentari in condizioni di promiscuità, privi di involucri protettivi o di contenitori chiusi, i quali si presentavano in cattivo stato di conservazione. Nell'occasione accertarono inoltre l'inosservanza da parte del Lepori delle ordinanze sindacali del 15 aprile del 2001 e del 1° ottobre del 2001, con cui si era ingiunto al predetto di non utilizzare due locali esterni alla cucina per deposito scorte alimentari nonché il forno a legna, trattandosi di locali privi di autorizzazione sanitaria. Nell'occasione, per documentare le condizioni igienico-sanitarie, vennero effettuati anche rilievi fotografici.

Sulla base di tale premessa fattuale il tribunale ritenne il prevenuto responsabile di entrambi i reati ascrittigli.

Ricorre per cassazione il difensore denunciando mancanza e/o illogicità della motivazione, sia con riferimento al reato sub a) che a quello sub b). Con riguardo al reato sub a) sostiene che il giudice avrebbe ommesso di accertare l'effettivo cattivo stato di conservazione del prodotto, in quanto l'inosservanza di norme igieniche può costituire solo un indizio del cattivo stato di conservazione che deve essere comunque avvalorato da altri elementi. Inoltre il giudice aveva ommesso di considerare che quel giorno il ristorante era chiuso e si era in attesa del nuovo frigorifero. Con riferimento al reato sub b) il giudice aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla sola



testimonianza del verbalizzante, il quale non aveva dichiarato di avere visto il prevenuto utilizzare il forno dopo l'ordinanza sindacale, ma aveva solo dedotto il suo uso dall'annerimento provocato dal fumo. Inoltre il giorno dell'accertamento il ristorante era chiuso e, quindi, non v'erano prove certe per asseverare l'inosservanza delle ordinanze sindacali.

IN DIRITTO

Il ricorso va respinto perché infondato

Il reato di cui all'articolo 5 lett.b) della legge n.283 del 1962 che vieta la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione e la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, mira non solo a prevenire mutazioni che nelle altre parti dell'articolo 5 sono prese in considerazione come evento dannoso((prodotto con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento o da ordinanze;prodotti insudiciati, invasi da parassiti, alterati, ecc), ma persegue un autonomo fine di benessere consistente nell'assicurare una protezione immediata ed anticipata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Di conseguenza tale contravvenzione costituisce rispetto alle ipotesi previste dalle altre lettere una figura autonoma di reato, che può formalmente concorrere con le altre, ove ne ricorrano le condizioni.

Lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate, confezionate, messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni di legge, di regolamenti o anche di comune esperienza, dettate a garanzia della buona conservazione degli alimenti sotto il profilo igienico sanitario e dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto. Quindi, il cattivo stato di conservazione può riguardare sia le caratteristiche intrinseche del prodotto che le modalità estrinseche di conservazione (cfr per tutte : Cass n 443 del 2002)

La prova del cattivo stato di conservazione può essere data anche mediante testimonianze dirette e qualificate . Invero, secondo la giurisprudenza di questa sezione ,in tema di tutela della salute pubblica, la legge 30 aprile 1962, n.283 non pone a carico dell'autorità sanitaria l'obbligo di procedere ad ispezioni e prelievi di campioni di sostanze destinate all'alimentazione, ma le attribuisce soltanto il potere di



sottoporre ad esami ed analisi i campioni prelevati e le merci sequestrate, qualora ciò sia necessario ed opportuno. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dello stato di conservazione degli alimenti detenuti per la vendita, non è indispensabile né un'analisi di laboratorio, né una perizia, essendo consentito al giudice di merito pervenire egualmente al detto risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, allorché lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione (cfr Cass.n 2441 del 1994; 7521 del 1990; Cass n 1568 del 2003)

Nella fattispecie il cattivo stato di conservazione riguardava sia le condizioni ambientali che le caratteristiche stesse degli alimenti. La prova oltre che dalla testimonianza degli operanti si fondava anche sui rilievi fotografici

Con riferimento al reato sub b) si osserva che la prova dell'inosservanza delle ordinanze sindacali è stata desunta, non solo dall'annerimento delle pareti, ma anche dalla presenza di legna nell'apposita legnaia del forno. Trattasi di valutazione di fatto che non è censurabile in questa sede non essendo manifestamente illogica

I reati non si sono prescritti: quello di cui al capo a), consumato il 21 ottobre del 2002, si prescrive il 6 luglio del 2007, avuto riguardo al periodo dal 10 luglio del 2006 al 26 settembre dello stesso anno durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento del difensore. Il reato di cui all'articolo 650 c.p. allo stato non si è prescritto trattandosi di contravvenzione di natura eventualmente permanente che diventa sicuramente permanente, a prescindere dall'apposizione di un termine, quando la situazione antigiuridica si protrae nel tempo lasciando sussistere, non solo l'antigiuridicità della condotta, ma l'interesse al rispetto dell'ordine dato (cfr Cass 6453 del 1997; n 8607 del 1997), come è avvenuto nella fattispecie, in cui si sono utilizzati locali che non potevano essere utilizzati perché privi della prescritta autorizzazione sanitaria. D'altra parte l'interessato in qualsiasi momento avrebbe potuto fare cessare la condotta antigiuridica

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'art. 616 c.p.p.

RIGETTA



il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali

Così deciso in Roma il 28 giugno del 2007

Il Presidente estensore

Ciro Petti

Ciro Petti

